

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.301**

**del 01.07.2004**

#### O G G E T T O

Tribunale di Trani. Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Procedimento penale n.2214/02 per abuso di poteri conferiti quali incaricati di pubblico servizio-Comune parte civile.

L'anno duemilaquattro, il giorno uno del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso - Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 6.7.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 27 maggio 2004, con protocollo n.23956, è stato notificato “Avviso all'imputato e alla persona offesa di fissazione di udienza preliminare” – Tribunale di Trani Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - in relazione al procedimento penale n. 2214/02 R.G. G.I.P. nei confronti di S.N., di cui alla richiesta di rinvio a giudizio (ex artt. 416-417 c.p.p., 130 D.L.vo 271/89) depositata dal Pubblico Ministero in data 09.04.2004, notificata contestualmente al predetto avviso;
- I reati p.p., contestati al suddetto imputato sono:
- **A) artt. 81 - 110 - 117 - 317 c.p.** perché, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, concorreva con S.V. quale incaricato di pubblico servizio, abusando dei poteri conferitigli in virtù di delibera di G.M. n.2730 del 02.12.1986, come richiamata dalla convenzione del Comune di Molfetta in data 22.02.1991, con la minaccia di non prestare il proprio consenso per la stipula del preliminare di vendita di un alloggio in regime di edilizia economica e popolare facente parte della palazzina n.5 della maglia b/1 del piano di zona 167 del Comune di Molfetta, nel costringere e, comunque nell'indurre i coniugi D.P.-D.R., G.-F. e M.-A. a versare loro indebitamente somme in più rispetto al prezzo degli alloggi stabilito in base alla convenzione del 22.02.1991, in Molfetta , sino all'aprile 1992;
- **B) artt. 81 – 110 – 61 n. 7 c.p.** perché in concorso con S.V. nella qualità rappresentata, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri rappresentati dalla promessa di vendita dove era contenuta la clausola del prezzo stabilito per le edilizie convenzionali come da rogito di assegnazione, così traendo in errore i relativi acquirenti sul prezzo di acquisto, richiedendo centinaia di milioni in più, si procuravano un ingiusto profitto con danno di quelli;
- Con il suddetto atto, si avvisa l'imputato, nonché le n.9 persone offese, fra cui il Comune di Molfetta che, con decreto in data 12.05.2004, il GIP ha fissato per il giorno **15.07.2004**, l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio del PM;
- Ritenuto di esercitare i diritti di parte offesa dal reato e di costituirsi parte civile nel procedimento penale n.2214/02 R.G. G.I.P. - il Tribunale di Trani –Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di S.N., stante il grave e rilevante pregiudizio della onorabilità e dell'immagine della Città, il danno economico-sociale derivante dalle azioni di cui alle imputazioni indicate;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Maurizio Masellis da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e

liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
  - Visto il vigente Statuto Comunale;
  - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

#### DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di delegare il Sindaco a costituirsi parte civile nell'interesse del Comune a mezzo dell'Avv. Maurizio Masellis, con studio in Molfetta, alla Via Nino Bixio n. 99, nel procedimento penale n.2214/02 R.G. G.I.P. – Tribunale di Trani – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - nei confronti di S.N., meglio specificato in premessa.
- 2) Di esperire, per il tramite del medesimo difensore, azione civile, anche in via autonoma, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ingiusti, patiti e patienti dal Comune di Molfetta, come Ente esponenziale della collettività, anche non derivanti da illeciti penali.
- 3) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 266 del 15.12.1993).
- 6) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella delib. di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 7) di dare atto, altresì, che le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 8) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 10) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di rispettiva competenza.